



COMUNE DI MORAZZONE

CONTADO DEL SEPRIO - INSUBRIA

CUMÛN DA MURAZÛM

Via Mameli 16, 21040 Morazzone (VA) - Tel. 0332.872.611 - Fax 0332.872.637 - P. IVA/Cod. fisc. 00248270126  
www.comune.morazzone.va.it - affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it

Gemellato con Wimblington (Inghilterra) e con Békésszentandrás (Ungheria)

## ORDINANZA N. 34 DEL 11/06/2026

**OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE SIEPI, ALBERATURE, PIANTE DI ALTO FUSTO E OGNI ALTRO TIPO DI VEGETAZIONE, NONCHÉ DEI FABBRICATI, MURI E OPERE DI SOSTEGNO POSTE SUI TERRENI IN FREGIO ALLE COMUNALI**

IL SINDACO

**Considerato** che la presenza di siepi, alberature e di altri tipi di vegetazione poste in fregio alla strada in proprietà e gestione di questo Comune, può costituire situazione di pericolosità ed intralcio alla circolazione;

**Considerato inoltre che**, in particolare, le piante i cui rami protendono sulla sede stradale, possono rappresentare, in caso di vento e/o precipitazioni nevose, un grave pericolo per la viabilità;

**Premesso** che l'art. 30 del vigente Codice della Strada (D.L.vo del 30/04/1992 n. 285) e successive modificazioni ed integrazioni, prevede a carico del proprietario del fondo la manutenzione e la conservazione ai fini di non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze, dei fabbricati, muri e opere di sostegno unicamente per quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo stesso;

**Ritenuto necessario** che tutti i proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolate siepi, alberature e ogni altro tipo di vegetazione nonché alla manutenzione dei fabbricati, muri e opere di sostegno ai fini di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione;

**Ritenuto** di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

**Visti** gli artt. 15, 16, 17, 29, 30 e 31 del vigente Codice della Strada (D.L.vo del 30/04/1992 n. 285) e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli artt. 5 comma 3° e 6 comma 4° del vigente Codice della Strada (D.L.vo del 30/04/1992 n. 285) e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono per l'Ente proprietario la possibilità di emettere ordinanze per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

**Visto** l'art. 896 del Codice Civile;

**ORDINA**

Che i proprietari dei terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Comunali, situati al di fuori dei centri abitati di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedano a mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, permanentemente regolate in maniera tale da evitare restringimenti della strada, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurando la piena visibilità e leggibilità della segnaletica stradale dalla distanza e dall'angolazione necessarie.

I proprietari di terreni confinanti e/o limitrofi con le Strade Comunali, situati all'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno rispettare la normativa vigente specificatamente all'art. 18 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo n. 285/92).

Inoltre che i proprietari di tutti i fondi confinanti e/o limitrofi alla sede stradale lungo le Strade Comunali provvedano, alla costante manutenzione e/o conservazione dei fabbricati, muri e opere di sostegno ai fini di non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze nonché alla pubblica incolumità, unicamente per quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo stesso.

Si rammenta infine che i proprietari di tutti i terreni confinanti e/o limitrofi con la sede stradale comunale sono tenuti a rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni nonché materiale proveniente da fabbricati, muri e opere di sostegno che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano viabile.

Per le strade di competenza della **Provincia di Varese** si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 547 del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, **Protocollo n. 0118256/01 del 30/11/2010**.

## AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, e fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 29, 30 e 31 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo n. 285/92), quest'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio con proprio personale e mezzi addebitando la conseguente spesa ai proprietari frontisti interessati tramite ordinanza-ingiunzione.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune, nonché tramite i mezzi d'informazione locale.

È fatto obbligo a chiunque interessato di osservare il disposto della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992 n. 285).

Morazzone, lì 11/06/2026

Sindaco

**MAURIZIO MAZZUCHELLI**

Atto Sottoscritto Digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)